

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

## Provincia di Fermo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 21-04-2021**

**Registro Generale n. 3**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 3 DEL 21-04-2021**

**Oggetto: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE, SMALTIMENTO E IL  
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DEI RIFIUTI NON  
PERICOLOSI ABBANDONATI - ART. 192 COMMA 1 E ART. 255  
COMMA 1 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - IN LOCALITA' ETE N. 71**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di aprile, il Sindaco **Gualtieri Romina**

#### **Premesso**

**che** il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

**che**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

**che** l'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 impone che “chiunque chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

**che** l'art. 255 del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 al comma 1, sancisce “fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”;

**che** con prot. n. 1440 del 19/04/2021 è pervenuta la comunicazione della Regione Carabinieri Forestali Marche – Stazione Carabinieri Forestale di Fermo, con la quale è stata notificata la violazione dell'articolo 192 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 commessa dal Sig. C.M.; nello specifico in data 29 marzo 2021 la Regione Carabinieri Forestale Marche – Stazione Carabinieri Forestale di Fermo ha constatato che in Località Ete n. 71, in corrispondenza del punto geolocalizzato 43073036 – 13563796, il Sig. C.M. abbandonava o depositava rifiuti derivanti da demolizioni edili per spanderli sull'imbocco della strada di accesso alla sua proprietà per coprire le buche, per un totale di circa 1 metro cubo; alla luce di quanto emerso il responsabile è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sanzionato dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

### **Considerato**

**che** l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede:

- il divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Vista la situazione di fatto riassunta in premessa e meglio esplicitata dell'Informativa della Regione Carabinieri Forestale Marche – Stazione Carabinieri Forestale di Fermo; da accertamenti eseguiti in corrispondenza del punto geolocalizzato 43073036 – 13563796 di proprietà del Sig. C.M.;

### **Ritenuto**

- necessario provvedere alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192 comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

### **Richiamati**

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **ORDINA**

al Sig. **C.M.** di:

1. **provvedere** con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in Località Ete n. 71 in corrispondenza del punto geolocalizzato 43073036 – 13563796, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
2. **ripristinare** lo stato dei luoghi;
3. di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;

4. in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

#### **DEMANDA**

- al personale di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- al Responsabile del Servizio Ambiente l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza,

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata:

- al Sig. C.M.

#### **DISPONE INFINE**

che copia del presente provvedimento sia trasmesso a:

- Procura della Repubblica Tribunale di Fermo
- Regione Carabinieri Forestale Marche – Stazione Carabinieri Forestale di Fermo

che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato sul Sito Istituzionale nell'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 21 Aprile 2021

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to Gualtieri Romina

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione del Comune di Monsampietro Morico certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune.

li .....

RESP. DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Lì